SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio provinciale di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio provinciale di Viterbo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal presidente e da ventiquattro membri;

Considerato che nella citata provincia, a causa delle dimissini contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Viterbo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Dimarco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Viterbo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal presidente e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 settembre 1999, da tredici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Viterbo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6277/13.5/Gab. del 24 settembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio provinciale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Viterbo ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Carmelo Dimarco.

Roma, 14 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A9389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Palena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Palena (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palena (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Domenica Calabrese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palena (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 settembre 1999.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Chieti, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2497/13/Gab. del 24 settembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palena (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Domenica Calabrese.

Roma, 14 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A9390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Mattinata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mattinata (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mattinata (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mattinata (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 settembre 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Foggia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2401.13.4/Gab. del 24 settembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mattinata (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tropea.

Roma, 22 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A9382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Arzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Arzano (Napoli) ed il sindaco, nella persona dell'avv. Ageo Piscopo;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 54 del 24 settembre 1999, da diciassette consiglieri su trenta assegnati al comune di Arzano;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arzano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Sergio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arzano (Napoli) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Ageo Piscopo.

Successivamente, in data 10 settembre 1999, quattordici consiglieri su trenta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 54 del 24 settembre 1999 da diciassette componenti.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, a sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20559/Gab./-EE.LL. del 27 settembre 1999 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arzano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosanna Sergio.

Roma, 22 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A9383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Macerata Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Macerata Campania (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Macerata Campania (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe La Motta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Macerata Campania (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 ottobre 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3021/13.4/Gab. del 4 ottobre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Macerata Campania (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe La Motta.

Roma, 22 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A9387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Gragnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Gragnano (Napoli) ed il sindaco, nella persona del dott. Sergio Troiano;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 38 del 28 settembre 1999, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune di Gragnano;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gragnano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guglielmo My è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gragnano (Napoli) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Sergio Troiano.

Successivamente, in data 1° settembre 1999, dodici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 38 del 28 settembre 1999 da dodici componenti.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, a sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2067/Gab./EE.LL. del 29 settembre 1999 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gragnano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guglielmo My.

Roma, 22 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A9388

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 5372-565/99 in data 7 ottobre 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di La Spezia il giorno 27 settembre 1999, causa sciopero nazionale proclamato per tutta la giornata dall'organizzazione sindacale R.d.B.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di La Spezia il giorno 27 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 14 ottobre 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A9338

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 51.065 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 14 e 27 luglio, 5 e 6 agosto 1999, 15 e 22 settembre, 11 ottobre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 14 luglio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 luglio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 14 luglio 1999, entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 14 luglio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 14 luglio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centodieci giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 novembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9384

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 51.065 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto 1999, 22 settembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 25 giugno 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° novembre 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 28 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 25 maggio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo

massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 ottobre 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto del 25 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 1999.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9385

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 ottobre 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana «Spedali Riuniti di S. Chiara» di Pisa ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 22 febbraio 1999 con il quale l'azienda ospedaliera pisana «Spedali Riuniti di S. Chiara» di Pisa è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali Riuniti di S. Chiara» di Pisa in data 20 settembre 1999, intesa ad

ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine i rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera pisana «Spedali Riuniti di S. Chiara» di Pisa, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, il seguente sanitario:

Costa dott. Aurelio, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia generale e vascolare dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali Riuniti di S. Chiara» di Pisa.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali Riuniti di S. Chiara» di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A9339

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.L. - Cooperativa elettricisti di Lauria - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Lauria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti dl liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 settembre 1999 da cui si evince che la società cooperativa «C.E.L. - Cooperativa elettricisti di Lauria - Societa cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Lauria (Potenza), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.L. - Cooperativa elettricisti di Lauria - Societa cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Lauria (Potenza), costituita in data 4 settembre 1979 con atto a rogito notaio dott. Guarino, omologato dal tribunale di Lagonegro con decreto del 15 gennaio 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Caterina Lucia Genzano, nata a Cancellara (Potenza) il 15 febbraio 1965 ed ivi residente con studio in Potenza in via Pretoria n. 188, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9340

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione del decreto legislativo recante norme sul «Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia». (Deliberazione n. 145/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernente il riordino degli enti e delle società di promozione e l'istituzione della società «Sviluppo Italia»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 concernente la costituzione del capitale e della struttura societaria di «Sviluppo Italia» S.p.a.;

Visto il piano di riordino approvato dalla società Sviluppo Italia in data 11 maggio 1999;

Ritenuta la necessità di definire il contenuto della convenzione di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali in data 18 giugno 1999;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

APPROVA
la seguente direttiva:

Contenuto delle convenzioni

1. Gli atti di convenzione che la società Sviluppo Italia potrà stipulare con le amministrazioni statali, regionali e locali possono riferirsi alla realizzazione di nuovi e specifici programmi di promozione e sviluppo, con l'apporto di fondi propri e nell'ambito delle funzioni previste all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente debbono avere il seguente contenuto minimo necessario:

I. indicazione dell'impegno della società Sviluppo Italia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto negoziale in pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'attività amministrativa;

II. indicazione dei termini di validità temporale entro i quali la convenzione dispiega i propri effetti giuridici;

III. specificazione dell'oggetto dell'atto convenzionale articolato in un accordo quadro relativo all'intero rapporto tra i due soggetti contraenti ed in singole misure di attuazione dell'accordo medesimo articolate per programmi operativi di azione;

IV. indicazione dei criteri e delle modalità di intervento sui quali la società ed il soggetto firmatario si accorderanno anche con riferimento al contenuto delle misure di attuazione di cui al punto precedente;

V. indicazione del corrispettivo previsto per le prestazioni economiche svolte nell'ambito della convenzione, calcolata al netto di IVA;

VI. indicazione delle modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare una effettiva corrispondenza tra il momento dell'attuazione dell'accordo quadro e dei singoli programmi operativi e quello dell'effettuazione dei pagamenti;

VII. definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, del massimale di spesa previsto per ognuno degli anni successivi al primo, calcolato al netto dell'IVA unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;

VIII. eventuali indicazioni relative all'impegno di personale dell'amministrazione o degli enti vigilati, ovvero della società nell'attuazione delle prescrizioni contenute nell'accordo quadro;

IX. definizione degli strumenti per condurre l'attività di vigilanza e di verifica della effettiva attuazione delle prescrizioni oggetto della convenzione;

X. indicazione degli strumenti di risoluzione delle controversie con indicazione della relativa sede.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

99A9341

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'indicizzazione 1999 a fronte FESR e FSE per l'obiettivo 2 per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 156/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, i regolamenti n. 2083/93, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo;

Viste le decisioni con le quali la Commissione europea ha approvato i documenti unici di programmazione (DOCUP) per le regioni dell'obiettivo 2 per il periodo 1997/1999, nonché le successive decisioni di rimodulazione dei piani finanziari;

Viste le note della Commissione europea con le quali si comunica l'attribuzione delle risorse derivanti dall'indicizzazione dell'annualità 1999;

Considerato che a seguito delle predette note, le risorse comunitarie ammontano a 7,238 Meuro per l'anno 1999, a valere complessivamente sul FESR e sul FSE occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche valutate in 20,902 Meuro pari a 40,473 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie *ex lege* n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 5/1117/R in data 21 maggio 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione dei DOCUP per le regioni dell'obiettivo 2 per l'anno 1999 è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di 40,473 miliardi di lire (20,902 Meuro), di cui 32,698 miliardi di lire (16,887 Meuro) a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 7,775 miliardi di lire (4,015 Meuro) con disponibilità delle regioni ed altri enti pubblici interessati, come specificato nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 368

ALLEGATO

OBIETTIVO 2: INDICIZZAZIONE PER L'ANNUALITA' 1999 DELLA QUOTA NAZIONALE PUBBLICA A FRONTE FESR E FSE

REGIONE	DECISIONE U.E.	INDICIZZAZIONE 1999					
		LEGGE 183/87		REG/ALTRI		TOTALE QNP	
		MEURO	MLD LIRE	MEURO	MLD LIRE	MEURO	MLD LIRE
EMILIA ROMAGNA	C(1997)1145 DEL 07.05.97	0,235	0,455	0,023	0,045	0,258	0,500
FRIULI V.G.	C(1999) 945 DEL 23.04.99	0,321	0,622	0,078	0,151	0,399	0,773
LAZIO	C(1998)3597 DEL 24/11/98	1,030	1,994	0,227	0,440	1,257	2,434
LIGURIA	COM. DI SORV. DEL 4/06/99	3,444	6,669	0,531	1,028	3,975	7,697
LOMBARDIA	C(1997)2201 DEL 24/07/97	0,346	0,670	0,110	0,213	0,456	0,883
MARCHE (*)	C(1999)1251 DEL 19/05/99	0,402	0,778	-	-	0,402	0,778
PIEMONTE	C(1998)4096 DEL 22/12/98	5,302	10,266	1,187	2,298	6,489	12,564
TOSCANA	COM. DI SORV. DEL 20/05/99	4,365	8,452	1,823	3,530	6,188	11,982
UMBRIA (*)	C(1998)2347 DEL 07/08/98	0,521	1,009	-	-	0,521	1,009
VALLE D'AOSTA	C(1997) 2200 DEL 24/07/97	0,062	0,120	0,007	0,014	0,069	0,134
VENETO	C(1998)4428 DEL 22/12/98	0,859	1,663	0,029	0,056	0,888	1,719
TOTALE		16,887	32,698	4,015	7,775	20,902	40,473

(*) IL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE 183/87 ASSUME A PROPRIO CARICO LE QUOTE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA

99A9342

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: finanziamento del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 1999, di cui al regolamento CEE n. 2158/92, modificato dal regolamento CE n. 308/97. (Deliberazione n. 157/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2158/92, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, modificato dal regolamento CE n. 308/97, nonché il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 1170/93, recante alcune modalità di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 2158/92;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee in data 18 maggio 1999 di concessione di contributi, pari a 1.799.773 euro, per dieci progetti presentati dall'Italia per l'anno 1999, ai sensi dei suddetti regolamenti;

Vista la nota n. 837/85 del 5 luglio 1999 del Ministro per le politiche agricole, nella quale è quantificato in 8,543 miliardi di lire (4,412 Meuro) il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione dei suddetti progetti, comprensivo anche della quota comunitaria, che varia, a seconda dei progetti, dal 40 al 50 per cento dei costi ammissibili;

Considerato che per il fabbisogno 1999 è necessario ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, anche per l'anticipo della quota di parte comunitaria;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi ai dieci progetti approvati dalla Commissione europea per la protezione delle foreste contro gli incendi, di cui alle premesse, è disposto, per l'anno 1999, un finanziamento in favore dei soggetti interessati di 8,543 miliardi di lire (4,412 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, come riportato nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le quote a carico del Fondo medesimo vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni interessate per i progetti di propria competenza. Per i progetti da attuare a cura del Ministero per le politiche agricole, il predetto Fondo provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero medesimo - secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 - sulla base delle richieste dallo stesso inoltrate.

3. Il Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Fondo di rotazione anticipa la quota comunitaria acquisendo i relativi rimborsi ai sensi del citato regolamento CEE n. 2158/92 e conformemente al regolamento CEE n. 1170/93.

5. Il Ministero per le politiche agricole e le regioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti relativi ai progetti ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 328

TABELLA

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/92, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 308/97 ANNO 1999

Soggetti	N. progetto	LEGGE 183/87	
		Importi in euro	Importi in miliardi di lire
Ministero per le politiche agricole D.G. Foreste	99.61.IT.001.0	888.594	1,721
Ministero per le politiche agricole D.G. Foreste	99.61.IT.002.0	117.633	0,228
Piemonte	99.61.IT.004.0	516.598	1,000
Toscana	99.61.IT.005.0	927.936	1,797
Liguria - C.M. Val Petronio	99.61.IT.006.0	68.791	0,133
Basilicata	99.61.IT.007.0	519.607	1,006
Sicilia	99.61.IT.008.0	227.998	0,441
Sicilia	99.61.IT.009.0	361.356	0,700
Sicilia	99.61.IT.010.0	423.907	0,821
Abruzzo	99.61.IT.014.0	359.452	0,696
TOTALE		**4.411.872**	**8,543**

99A9343

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria pesca per l'anno 1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per il periodo 1995-1998. (Deliberazione n. 158/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/01, così come modificata dalla comunicazione 95/C 20/06, che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(99) 890 del 15 aprile 1999 — che modifica la decisione della Commissione C(95) 41 del 19 maggio 1995 come da ultimo modificata dalla decisione della Commissione C(98) 906 del 15 aprile 1998 — relativa alla concessione di un contributo aggiuntivo per il programma operativo integrato dell'iniziativa comunitaria pesca per il periodo 1995-1999;

Considerato che a fronte delle risorse complessive attribuite dalla Commissione europea con la procedura dell'impegno unico nel contesto della citata decisione C(99) 890, pari a 37,8 Meuro, a valere sul FESR, sul FSE e sullo SFOP, comprensive delle risorse derivanti sia dall'assegnazione della riserva, sia dalla indicizzazione dell'importo iniziale di cui alla predetta decisione C(95) 41, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti a 33,906 Meuro, pari a 65,651 miliardi di lire;

Considerato che con propria delibera 18 dicembre 1996, come modificata dalla delibera n. 9/98 del 26 febbraio 1998, per l'iniziativa comunitaria pesca è stato già assicurato un finanziamento statale di 34,313 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per le annualità 1996-1998, atteso che l'annualità 1995 era stata ricompresa in quella seguente;

Considerata, pertanto, la necessità di assicurare la restante quota nazionale pubblica di 31,338 miliardi di lire (16,185 Meuro), ricorrendo per un ammontare di 13,058 miliardi di lire (6,744 Meuro) alle risorse del predetto Fondo di rotazione e per 18,280 miliardi di lire (9,441 Meuro) alle risorse degli enti pubblici interessati, e di adottare per l'intero programma, analogamente alla Commissione europea, la procedura dell'impegno unico prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/93;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura n. 6239614 del 30 luglio 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria pesca richiamata in premessa, per il periodo 1995-1999 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 65,651 miliardi di lire (33,906 Meuro), di cui 47,371 miliardi di lire (24,465 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 18,280 miliardi di lire (9,441 Meuro) a carico degli enti pubblici interessati, come specificato nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

La relativa copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:

34,313 miliardi di lire con risorse già assegnate con propria delibera 18 dicembre 1996 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

13,058 miliardi di lire (6,744 Meuro) con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione;

18,280 miliardi di lire (9,441 Meuro) con disponibilità degli enti pubblici interessati, richiamati nella tabella allegata.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario di cui alla citata delibera 18 dicembre 1996, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 329

TABELLA

INIZIATIVA COMUNITARIA PESCA
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1995-1999
IMPEGNO UNICO

SOGGETTI	LEGGE N. 183/1987		ENTI PUBBLICI		TOTALE QNP	
	MEURO	MLD LIRE	MEURO	MLD LIRE	MEURO	MLD LIRE
SARDEGNA	1,108	2,146	0,436	0,844	1,544	2,990
PUGLIA	4,405	8,529	3,525	6,825	7,930	15,354
SICILIA	2,144	4,151	-	-	2,144	4,151
FRIULI-VENEZIA G.	1,521	2,945	1,460	2,827	2,981	5,772
VENETO	2,072	4,012	1,213	2,349	3,285	6,361
EMILIA-ROMAGNA (*)	1,280	2,479	0,756	1,464	2,036	3,943
TOSCANA	0,500	0,968	0,819	1,586	1,319	2,554
MARCHE	1,111	2,151	1,219	2,360	2,330	4,511
MIPA :		-		-		-
1. CAMPANIA, MULTIAREA E VALUTAZIONE OB.1	2,012	3,896	0,013	0,025	2,025	3,921
2. LIGURIA, LAZIO, MULTIAREA E VALUTAZIONE FUORI OB. 1	8,312	16,094	-	-	8,312	16,094
TOTALE	24,465	47,371	9,441	18,280	33,906	65,651

(*) Provincia di Ferrara

99A9344

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Modalità dell'intervento agevolato della Simest relativamente al credito all'esportazione. (Deliberazione n. 160/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale Commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 con il quale è stato previsto che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione ammissibili al contributo agli interessi, corrisposto dalla Simest S.p.a., sono stabilite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, demandando ad apposito decreto interministeriale la definizione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di concessione dei contributi;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c);*

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di Commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n.143/1998;

Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le Commissioni già previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera adottata dalla V Commissione permanente il 9 luglio 1999, concernente le modalità dell'intervento agevolato della Simest S.p.a. relativamente al credito all'esportazione;

Ritenuta l'opportunità di formulare alcuni indirizzi da seguire nella predisposizione del citato decreto interministeriale;

Riconosciuta l'opportunità di conferire maggiore flessibilità ai programmi agevolativi, ampliando la gamma degli strumenti creditizi utilizzabili e degli operatori destinatari del contributo, nonché la necessità di adeguare il programma agevolativo sugli smobilizzi dei crediti esteri alle mutate condizioni di mercato;

Considerata la necessità di tenere conto dei recenti accordi conclusi in sede OCSE relativamente ai premi minimi da corrispondere a fronte dell'assicurazione dei rischi politici;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Delibera:

Il contributo agli interessi è riconosciuto, oltre che nei casi previsti dalla precedente normativa, anche per gli smobilizzi di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito «stand-by» irrevocabili, per i quali il tasso congruo dello smobilizzo non potrà superare quello che, nelle stesse circostanze, sarebbe riconosciuto congruo per uno smobilizzo di titoli di credito;

Nelle operazioni per le quali non sia previsto il ricorso all'assicurazione del credito, dovrà essere posta a carico del debitore estero o dell'esportatore una quota del costo dell'operazione finanziaria, percentualizzata in termini di margine sul costo della raccolta, non inferiore al premio minimo stabilito dall'OCSE per la copertura assicurativa dei rischi politici corrispondenti al paese del debitore/garante;

Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso pari o superiore a 2 anni dal punto di partenza del credito, il margine a carico dell'agevolazione non può essere superiore al 5%;

Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso anche in un'unica rata a 23 mesi dal punto di partenza del credito, il margine a carico dell'agevolazione non può essere superiore al 4%;

Per le operazioni con intervento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile il margine a carico dell'agevolazione non può essere superiore al 2%;

Gli interventi come sopra indicati rivestono carattere di urgenza, stante la necessità di porre i nostri operatori in condizione di fronteggiare la più agguerrita competitività degli operatori esteri, che già si avvalgono di facilitazioni del genere.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 364

99A9345

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Finalizzazione di risorse già assegnate alla Sogesid S.p.a. (Deliberazione n. 164/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Viste le proprie deliberazioni in data 19 gennaio, 13 aprile, 24 giugno e 22 novembre 1994, 27 aprile 1995, 13 marzo 1996, 9 ottobre 1996, 18 dicembre 1996, 5 agosto 1997 e 17 marzo 1998 con le quali si è, tra l'altro, provveduto all'assegnazione alla Sogesid S.p.a. dell'importo complessivo di lire 381,835 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1997, con il quale le assegnazioni alla predetta società relative agli anni 1994 e 1995 sono state ridotte rispettivamente di lire 15 miliardi e lire 27,345 miliardi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 1998, con il quale l'assegnazione relativa all'anno 1996 è stata ridotta di lire 26 milioni;

Considerato che, al netto delle spese già effettuate per complessive lire 51,4 miliardi e delle citate riduzioni, la Sogesid S.p.a. dispone attualmente di complessive lire 288,064 miliardi;

Visto il progetto strategico approvato dal consiglio di amministrazione della Sogesid S.p.a. nel novembre 1997, nonché il documento «Un contributo per la politica dei servizi idrici nel Mezzogiorno in vista del QCS 2000-2006», predisposto dalla Sogesid S.p.a. nel marzo 1999;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento di capitale della Sogesid S.p.a., al fine di consentire alla società di assolvere il ruolo di supporto sia del livello centrale che di quello locale, per completare, integrare e riconvertire le opere già in gestione della ex Cassa del Mezzogiorno, nonché per accelerare il processo di industrializzazione del settore idrico del Mezzogiorno;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni emerse nella riunione della terza commissione «Infrastrutture» del 4 agosto 1999 di poter finalizzare al predetto aumento di capitale quota parte delle risorse già assegnate alla Sogesid S.p.a. nel limite massimo di 100 miliardi di lire;

Delibera:

Le disponibilità finanziarie, già attribuite alla Sogesid S.p.a. con le deliberazioni citate in premessa possono essere utilizzate per aumentare il capitale sociale della società stessa nella misura massima di lire 100 miliardi.

Entro il 30 novembre 1999, la Sogesid S.p.a. presenterà a questo Comitato il programma di attività aggiornato e la conseguente rimodulazione delle risorse già assegnate, al netto di quelle occorrenti per l'aumento di capitale.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 26 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 376

ALLEGATO

TERZA COMMISSIONE INFRASTRUTTURE

ESTRATTO DEL RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 1999

4. *Programma attività Sogesid.*

Il Sottosegretario Bargone illustra la proposta.

Precisa in particolare che la Sogesid S.p.a. ha rappresentato l'esigenza di procedere ad un aumento del proprio capitale sociale per 100 miliardi, per consentire alla società di assolvere al ruolo di supporto, sia a livello locale che centrale, per il completamento e la riconversione delle opere già in gestione dell'ex Casmez in Calabria, nonché l'accelerazione del processo d'industrializzazione del settore idrico.

Il sottosegretario Macciotta, preso atto che il rappresentante del dipartimento Tesoro esprime il parere favorevole del proprio servizio, invita il Sottosegretario ai lavori pubblici a ufficializzare la richiesta che verrà sottoposta al CIPE nella seduta del 6 agosto p.v.

99A9346

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 ottobre 1999.

Definizione dell'obbligo di comunicazione di dati ai sensi dell'art. 8, comma 8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61, da parte delle imprese distributrici di energia elettrica. (Deliberazione n. 149/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 ottobre 1999, premesso che:

l'art. 8, comma 8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99) prevede che: «I soggetti giuridici sono tenuti a rendere disponibili all'Autorità ogni anno, sulla base di un modello predisposto da parte della stessa Autorità entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dati per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza, relativi a:

a) consistenza degli impianti e delle infrastrutture;

b) costi diretti;

c) ricavi.»;

i dati suddetti sono necessari anche ai fini della rilevazione della qualità dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica;

Visti:

la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, e in particolare l'art. 2, comma 20, lettera *a)*;

il decreto legislativo 16 maggio 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visti:

la deliberazione n. 61/99 dell'Autorità, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;

la deliberazione dell'Autorità 1° settembre 1999, n. 128/99, recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio;

Ritenuto che la dimensione geografica minima necessaria per garantire la confrontabilità dei dati di cui all'art. 8, comma 8, della deliberazione n. 61/99, relativamente alle attività di distribuzione e di vendita, tra le imprese distributrici di energia elettrica sia con riferimento ai dati contabili di cui alle lettere *a)* e *b)*, la provincia per le reti alimentate in media e bassa tensione e la regione per le reti alimentate in alta tensione e con riferimento agli altri dati di cui alla lettera *a)* e ai ricavi di cui alla lettera *c)*, la provincia.

Ritenuto che sia necessario richiedere anche informazioni statistiche relative alla domanda di energia elettrica e di potenza, nonché alla consistenza dei clienti finali, sia idonei che vincolati, poiché funzionali al calcolo dei ricavi delle vendite di energia elettrica;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) Autorità: è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) Aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione: sono le aree territoriali come definite dall'art. 4 della deliberazione dell'Autorità 1° settembre 1999, n. 128/99;

c) Distribuzione: e l'attività come definita dall'art. 4, comma 6, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99;

d) Vendita: è l'attività come definita dall'art. 4, comma 7, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99;

e) Categoria di utenza: è l'insieme di clienti vincolati a cui si applica la stessa tariffa o la stessa opzione tariffaria;

f) Alta tensione (AT): è la tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore o uguale a 150 kV;

g) Altissima tensione (AAT): è la tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;

h) Media tensione (MT): è la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e inferiore o uguale a 35 kV;

i) Bassa tensione (BT): è la tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale a 1 kV.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente delibera si applica alle imprese distributrici di energia elettrica di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 3.

Adempimento dell'obbligo di comunicazione di dati mediante il modello di cui all'art. 8, comma 8, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99.

1. Il modello di cui all'art. 8, comma 8, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61, con riferimento all'anno 2000 deve contenere:

a) il valore patrimoniale degli impianti e delle infrastrutture di distribuzione in AT distinti per regione;

b) il valore patrimoniale degli impianti e delle infrastrutture di distribuzione in MT e BT distinti per provincia;

c) il valore patrimoniale degli impianti e delle infrastrutture relativi all'attività di vendita distinti per provincia;

d) le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture di distribuzione distinti per provincia;

e) le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture relativi all'attività di vendita distinti per provincia;

f) i costi operativi direttamente attribuibili agli impianti e alle infrastrutture di distribuzione in AT distinti per regione;

g) i costi operativi direttamente attribuibili agli impianti e alle infrastrutture di distribuzione in MT e BT distinti per provincia;

h) i costi operativi direttamente attribuibili all'attività di vendita distinti per provincia;

i) i ricavi delle vendite di energia elettrica a clienti finali, separati in clienti idonei e vincolati, e a distributori, i contributi di allacciamento e i diritti fissi distinti per provincia;

j) i ricavi delle vendite di energia elettrica a clienti vincolati allacciati MT e BT, distinti per categoria di utenza, per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione e per provincia;

k) i ricavi delle vendite di energia elettrica a clienti vincolati allacciati in AT e AAT, distinti per categoria di utenza e per provincia;

l) le informazioni statistiche relative alla domanda di energia elettrica e di potenza e alla consistenza dei clienti finali, separati in clienti idonei e vincolati, serviti dall'impresa allacciati in MT e BT, distinti per categoria di utenza, per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione e per provincia;

m) le informazioni statistiche relative alla domanda di energia elettrica e di potenza e alla consistenza dei clienti finali, separati in clienti idonei e vincolati, serviti dall'impresa allacciati in AT e AAT, distinti per categoria di utenza e per provincia.

2. Le regioni e le province di cui al precedente comma 1 sono quelle definite dalla ripartizione del territorio italiano quale risultante alla data del 31 dicembre 1998.

3. I dati contabili di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)* comprendono il valore lordo delle immobilizzazioni materiali, il fondo di ammortamento calcolato sulla base delle aliquote economico-tecniche e il fondo di ammortamento calcolato sulla base delle aliquote fiscali e finanziarie delle linee AT, delle stazioni di trasformazione AT/MT, delle linee MT, delle stazioni di trasformazione MT/BT, delle linee BT, degli impianti di teleconduzione e degli apparecchi di misura.

4. I dati contabili di cui al comma 1, lettere *f), g)* e *h)* si riferiscono alla voce B) «Costi della produzione» dello schema dei conti economici annuali delle attività di distribuzione e di vendita ripartite per comparti, di cui all'allegato 3 della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99, non comprendendovi le attribuzioni dei costi dei servizi comuni di cui all'art. 9 della medesima deliberazione.

5. Le caratteristiche tecniche di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)* si riferiscono ai dati fisici relativi agli impianti e alle infrastrutture delle attività di distribuzione e di vendita, ivi inclusi i chilometri di linee e il numero delle stazioni di trasformazione.

6. I ricavi delle vendite di energia elettrica di cui al comma 1, lettere *i), j)* e *k)* si riferiscono alla voce A1) «Ricavi delle vendite e delle prestazioni» dello schema dei conti economici annuali delle attività di distribuzione e di vendita ripartite per comparti di cui all'allegato 3 della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99.

7. La comunicazione all'Autorità dei dati di cui al presente articolo dovrà essere effettuata per mezzo di appositi formulari che la medesima Autorità provvederà a pubblicare entro il 30 giugno 2000. Con gli stessi formulari verranno fissate le date entro cui le imprese distributrici sono tenute all'adempimento dell'obbligo.

Art. 4.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 14 ottobre 1999

Il presidente: RANCI

99A9410

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1330).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 19 settembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Axa Nordstern Art assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 19 luglio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Axa Nordstern Art assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Axa Nordstern Art assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo:

Art. 3 (*Sede*). — Trasferimento della sede sociale da Milano, via Camperio n. 2 a Milano, corso Europa n. 7.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A9347

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1980, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1983, n. 484, con il quale è stata aggiornata la tabella XIII-*ter* dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 582, riguardante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1991 riguardante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1980, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 267, con il quale sono stati determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto il decreto rettorale n. 1220 del 21 settembre 1999, inviato al Ministero di grazia e giustizia con nota del 29 settembre 1999, prot. n. 6243, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* con il quale e stato istituito presso la facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo il corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Considerata la necessità di procedere;

Decreta:

Nella tabella *A* dello statuto d'autonomia dell'Università degli studi della Calabria, alla facoltà di lettere e filosofia e inserito il corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Cosenza, 4 ottobre 1999

p. *Il rettore:* TREBISACCE

99A9348

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il direttore generale del Tesoro, visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 23 dicembre 1998, recante «Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;

Vista la comunicazione in data 26 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione il costo globale annuo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con onere a carico dello Stato, non può essere superiore a quello di seguito indicato:

Scadenza mutui	Tasso fisso	Tasso variabile
Fino a 10 anni	Tasso Swap a 7 anni + 0,10%	Euribor a 6 mesi + 0,20%
Fino a 15 anni	Tasso Swap a 10 anni + 0,15%	Euribor a 6 mesi + 0,25%
Oltre 15 anni	Tasso Swap a 12 anni + 0,25%	Euribor a 6 mesi + 0,30%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters o alla pagina 248 del circuito Telerate; i tassi swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters.

La presente comunicazione sostituisce la precedente del 26 marzo 1999 di cui al preambolo.

99A9386

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 novembre 1999

Dollaro USA	1,0408
Yen giapponese	109,79
Dracma greca	328,38
Corona danese	7,4353
Corona svedese	8,6725
Sterlina	0,63970
Corona norvegese	8,2355
Corona ceca	36,606
Lira cipriota	0,57793
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,13
Zloty polacco	4,5123
Tallero sloveno	196,8049
Franco svizzero	1,6137
Dollaro canadese	1,5176
Dollaro australiano	1,6359
Dollaro neozelandese	2,0306
Rand sudafricano	6,3640

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9431

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi «punto-multipunto» a larga banda (wireless local loop). Documento per la consultazione.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/1999 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine allo sviluppo potenziale del mercato degli operatori interessati all'installazione e all'esercizio di una rete pubblica di telecomunicazioni basata su sistemi punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5-26,5 GHz, in particolare nelle bande di frequenza previste dal progetto di Piano nazionale di ripartizione delle frequenze elaborato dal Ministero delle comunicazioni, invita i soggetti di cui all'art. 6, comma 29, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, a far pervenire una comunicazione contenente manifestazione di interesse circa l'installazione e l'esercizio di una rete pubblica di telecomunicazioni basata su sistemi punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5-26,5 GHz, in particolare nelle bande di frequenza 24,5-25,1090 e 25,4450-26,1170 GHz.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 10 dicembre 1999, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio per le tecnologie centro direzionale isola B 5 - 80143, Napoli, e recare la dicitura «Consultazione pubblica sistemi punto-multipunto».

Le comunicazioni dovranno essere così strutturate:

1) lettera di manifestazione di interesse a fornire un sistema punto-multipunto come sopra specificato recante denominazione, identità giuridica e sede legale dello scrivente e campo di attività con indicazione di eventuali titoli abilitativi già posseduti;

2) breve descrizione di non più di quattro pagine del servizio che si intende offrire, incluse le caratteristiche tecniche e la copertura geografica indicando le province interessate;

3) breve descrizione di non più di dieci pagine degli obiettivi prefissati e previsioni di mercato riferite alle singole province interessate con particolare riferimento al numero di province e alle risorse di frequenza minime richieste per il raggiungimento degli obbiettivi del piano economico;

4) commenti alle seguenti possibili modalità di assegnazione delle frequenze:

a) licenze nazionali individuali per l'installazione e l'esercizio di una rete pubblica basata su sistemi a larga banda per servizi integrati fonia dati, anche multimediali interattivi, con accesso radio locale punto-multipunto;

b) blocchi di frequenze assegnati su base provinciale;

c) ai fini di un uso efficiente dello spettro, riutilizzo completo della frequenza disponibile mediante diversità di polarizzazione. Ai fini della pianificazione della rete, si ipotizza che ciascun operatore necessiti di quattro blocchi di frequenza per realizzare una copertura a celle con riutilizzo di frequenza;

d) interconnessione delle aree di servizio e realizzazione della relativa dorsale al fine della realizzazione di una rete nazionale;

e) assegnazione minima per operatore di 56 MHz accoppiati ovvero di due canali accoppiati da 28 MHz per polarizzazione (28X2X2) ovvero eventuali altre possibili combinazioni (ad esempio due blocchi da 28 MHz da punto a multipunto e 8 blocchi da 7 MHz da multipunto a punto).

5) qualunque altro commento e informazione utile, ai fini della presente consultazione, per la comprensione del mercato dei sistemi punto-multipunto.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/1999, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9430

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 1999)

(*) Per le assicurazioni danni i numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale) e per le assicurazioni vita a quelli indicati nella tabella riportata nell'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRAN BRETAGNA

	Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
1)	Euler International Limited Via Raffaello Matarazzo, 19 – 00139 Roma	7,9,13,14,15,16,17
2)	Financial Assurance Company Ltd. Via S. Gregorio, 34 - 20124 Milano	I,IV
3)	Financial Insurance Company Ltd. Via S. Gregorio, 34 - 20124 Milano	1,2,9,16
4)	Lloyd's Via Sigieri, 14 - 20135 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17
5)	London General Insurance Co. Ltd. Via M. Barozzi, 3/5 – 20122 Milano	9,16
6)	Mitsui Marine and Fire Insurance Co.Europe Ltd. Piazza Duomo, 31 - 20122 Milano	1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,16,17 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti) 14 (limitatamente ai soli affari italiani) 15 (limitatamente ai soli affari italiani)
7)	National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd. Via XX Settembre, 5 – 16121 Genova	4 7 (limitatamente alle merci trasportate per via terrestre) 8 (con esclusione del rischio energia nucleare) 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine) 10 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore) 12 (con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose) 13 (con esclusione del rischio energia nucleare) 16 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego)
8)	Nippon Insurance Company of Europe Ltd. Via Valcava, 6 - 20155 Milano	1,2,7,8,9,13,16 15 (limitatamente agli affari italiani)
9)	Royal International Insurance Holdings Ltd. Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti) 14 (limitatamente al credito ipotecario navale ed al credito ipotecario aeronautico)
10)	Royal & SunAlliance Assicurazioni Sun Insurance Office Ltd. Via Martin Piaggio, 1 – 16122 Genova	1,2,3,4,6,7,8,10,12,13,18 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio) 11 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore) 14 (limitatamente ai soli affari italiani)

	Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
		15 (limitatamente ai soli affari italiani) 16 (con esclusione dei rischi gia compresi nei rami pioggia e rischi di impiego)
11)	The Sea Insurance Company Ltd. Via XX Settembre, 5 – 16121 Genova	4,5,6,7,11,15 1 (limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale) 8 (limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali) 9 (limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali e ai rischi già compresi nel ramo guasti macchine e rischi di montaggio) 10 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore) 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti) 13 (limitatamente alla r.c. derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla r.c. derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla r.c. dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali, alla r.c. derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate) 14 (limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale) 16 (limitatamente a perdita di noli, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante le installazioni marittime, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea)
12)	The Sumitomo Marine & Fire Ins.Co. (Europe) Ltd. Assago Milanofiori – Strada 6 Palazzo A13 - 20090 Milano	1,2,4,7,8,9,13,15,16
13)	The Tokio Marine and Fire Insurance Co.(Uk) Ltd. Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano	1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
14)	Through Transport Mutual Ins. Ass. of Europe Ltd. Via XX Settembre, 14-10 - 16121 Genova	6,7
15)	Winterthur International Insurance Company Ltd. Piazza Missori, 2 – 20122 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
16)	Yasuda Kasay Insurance Company of Europe Ltd. Via Spadari, 9 - 20123 Milano	1,2,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FRANCIA

	Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
17)	Aig Europe Via Del Quirinale, 26 - 00187 Roma	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18 16 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego)
18)	Assurances Generales de France I.A.R.T. Via Borgogna, 3 - 20122 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17
19)	Axa Global Risks Via Della Moscova, 18 - 20121 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
20)	Cardif Risques Divers Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano	1,2,16
21)	Cardif - Societé Vie Largo Toscanini, 1 – 20122 Milano	I,V
22)	Protexia France S.A. Via dell'Assunta, 8 – 20741 Milano	17

23)	Rem Vie S.A. Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino	I
24)	Sagevie S.A. Generale d'Assurance sur la vie Via de Togni, 2 - 20123 Milano	I

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GERMANIA

	Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
25)	Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs - AG Via Andrea Appiani, 12 - 20121 Milano	1,4,6,7,8,13 9 (con esclusione dei rischi gia compresi nei rami bestiame, films, grandine) 10 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore) 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria natanti) 14 (limitatamente al credito ipotecario navale) 16 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, rischi di impiego)
26)	Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherungs A.G. Via Turati, 40 - 20121 Milano	14 (limitatamente ai rischi di perdite patrimoniali derivanti da insolvenze e credito all'esportazione)
27)	Gothaer Versicherungsbank Vvag Corso di Porta Romana, 68 - 20122 Milano	1,7,13,16 8 (con esclusione del rischio energia nucleare) 9 (con esclusione dei rischi grandine e gelo)
28)	R+V Allgemeine Versicherung A.G Centro Direzionale "Milano Oltre" Via Cassanese, 224, Palazzo Giotto – 20090 Segrate (Mi)	1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN BELGIO

	Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
29)	Chubb Insurance Company of Europe S.A. Piazzetta Pattari, 2 - 20122 Milano	1,2,4,6,7,8,9,11,13,15,16,18 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti)
30)	Cigna Insurance Company of Europe S.A.-N.V. Viale Monza, 258 - 20128 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,16,18 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e grandine) 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti) 14 (limitatamente al credito ipotecario navale e alle perdite patrimoniali derivanti da insolvenza) 15
31)	Cigna Life Insurance Company of Europe Viale Monza, 258 - 20128 Milano	I
32)	Inter Partner Assistance Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma	1,2,9,10,13,17,18

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN OLANDA

	Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
33)	Nationale Nederlanden Levensverz. Maatschappij N.V Via Tortona, 33 - 20144 Milano	I,VI
34)	Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. Via Mascheroni, 3 - 20121 Milano	14

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN EIRE

	Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
35)	Area Life International Assurance Ltd. Viale Europa, 32 - 20090 Segrate (Mi)	I,III
36)	J. Rothschild International Assurance Via Panzacchi, 6 - 20123 Milano	I,III,IV

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN AUSTRIA

	Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
37)	Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung AG Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	I,II,III 1

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO

	Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
38)	Scottish Equitable International S.A. Via Turati, 9 - 20121 Milano	I,III

99A9401

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.